



COMUNICATO DELLA COMMISSIONE “CONSULENZE TECNICHE, PERIZIE E CTU” DELL’ODCEC DI BOLOGNA IN MERITO ALLA CIRCOLARE N. 9/E DEL 7 MAGGIO 2018 AVENTE AD OGGETTO LA MODALITA’ DI EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL CTU NELL’AMBITO DEI PROCEDIMENTI CIVILI.

La scissione dei pagamenti, *split payment*, disciplinata dall’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 è stata oggetto di plurimi interventi normativi che ne hanno ampliato la platea dei soggetti interessati, annoverando tra questi anche i professionisti che rendono la propria prestazione a favore della pubblica amministrazione. Il decreto Dignità (D.L. n. 87/2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 luglio 2018, ha, invece, abolito il meccanismo dello *split payment* in relazione alle prestazioni che sono rese dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, i cui compensi sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d’imposta e a titolo d’acconto. In tale contesto normativo, si è inserita la circolare n. 9/E del 7 maggio 2018 emanata dall’Amministrazione Finanziaria che, per motivare l’esclusione della disciplina *split payment*, è entrata pure nel merito delle modalità di emissione della fattura e dei correlati principi, di fatto, intervenendo e modificando il meccanismo della “neutralità” dell’IVA tra i contribuenti “di diritto”.

Alla luce delle norme processuali e degli orientamenti (anche consolidati) espressi dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si appalesa la criticità del percorso logico – giuridico seguito dall’AF per giustificare l’emissione della fattura a carico unicamente dell’Amministrazione della Giustizia, inquadrato come soggetto committente, ma non pagatore della prestazione, il cui onere permane in capo alla parte cui è stato posto a carico nel decreto di liquidazione del compenso. Ciò in quanto le norme processuali affermano chiaramente che la CTU nel processo civile è disposta nell’interesse delle parti e di quello superiore della giustizia.

In tale contesto, vanno pure segnalate le criticità provenienti dal Ministero della Giustizia con circolare n. 26 settembre 2018, connesse alla gestione della fatturazione del compenso del CTU secondo le modalità della fatturazione elettronica e da ultimo, l’informativa del 25 ottobre 2018 del Tribunale di Bologna, indirizzata a tutti gli Ordini Professionali, con la quale – “nell’attesa della definitiva risoluzione della problematica” – si fornisce indicazione sulla modalità di gestione sul sistema contabile SICOGE.

La Commissione di studio nelle more di un’auspicata completa revisione della posizione dell’Amministrazione Finanziaria, si propone di fornire le seguenti indicazioni ai colleghi che svolgono l’attività di CTU nei giudizi civili.

Il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) emetterà e trasmetterà fattura elettronica intestata all’Amministrazione Giudiziaria, indicando nella causale, oltre ai riferimenti del giudizio nell’ambito del quale è stata resa la prestazione, anche la particolare dicitura “*pagamento avvenuto con provvista fornita dalla parte onerata del pagamento come da decreto di liquidazione del compenso del..... emesso dal Giudice del Tribunale di.....*”.



Stante la natura di titolo esecutivo del decreto di liquidazione del compenso, una volta emesso quest'ultimo, si suggerisce ai colleghi di comunicare (a mezzo mail pec) la richiesta di pagamento alla parte onerata, indicando le modalità con le quali verrà emessa la fattura a pagamento avvenuto.

Pertanto, una volta ricevuto il pagamento, il CTU invierà la fattura (in formato elettronico) all'Amministrazione della Giustizia (ed emessa secondo le modalità indicate dalla citata circolare n. 9/E del 2018) ed avrà cura di trasmettere via mail pec una copia (in formato pdf) alla parte che ha sostenuto il pagamento.

In presenza di un decreto di liquidazione che ripartisce l'onere al 50% tra le parti, la procedura sopra indicata andrà effettuata per ciascuna delle parti obbligata al pagamento della quota del compenso, dunque con l'emissione di due (o più, in presenza di più parti) fatture elettroniche intestate all'Amministrazione della Giustizia.

Permanendo il vincolo di solidarietà che lega le parti al pagamento del compenso spettante al CTU, quest'ultimo potrà attivarsi sull'altra parte in presenza di mancato pagamento di quella onerata in base al decreto di liquidazione, seguendo le indicazioni sopra esposte ai fini della fatturazione.

Quanto all'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto sul compenso, in considerazione del combinato disposto degli artt. 25 e 23 del D.P.R. n. 600/73 e del fatto che le norme appena richiamate individuano l'obbligo di operare la ritenuta a titolo di acconto in capo ai soggetti "...i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 51 dello stesso testo unico", il CTU andrà ad applicare la ritenuta nella fattura elettronica intestata all'Amministrazione della Giustizia il cui pagamento verrà effettuato da uno dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600/73 (che, dunque, riveste la qualifica di "sostituto d'imposta").

La Commissione si riserva di tornare sull'argomento, non appena interverranno ulteriori elementi meritevoli di approfondimento.

La Commissione di Studio "Consulenze Tecniche, Perizie e CTU" dell'ODCEC di Bologna